



Presidenza del Consiglio dei Ministri


DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio Sanità, lavoro e politiche sociali

Codice sito: 4.10/2021/65/CSR

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0011285 P-4.37.2.10
del 08/07/2021



Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Ufficio legislativo
legislativo.economia@pec.mef.gov.it
- Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
rqs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

All'Assessore della Regione Emilia-Romagna
Coordinatore della Commissione salute
sanita@postacert.regione.emilia-romagna.it

All'Assessore della Regione Piemonte
Coordinatore Vicario della Commissione salute
assessore.sanita@cert.regione.piemonte.it

All'Assessore della Regione Lombardia
Vice-Coordinatore della Commissione salute
welfare@pec.regione.lombardia.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano
(CSR PEC LISTA 3)

e, p.c.

Al Ministero della Salute

- Gabinetto
gab@postacert.sanita.it
- Direzione generale della programmazione
sanitaria
dgprog@postacert.sanita.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Oggetto: Intesa, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sullo schema di decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alla remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale.

Con nota del 5 luglio 2021, il Ministero della Salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento dell'Intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, il provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, si comunica che è convocata una riunione tecnica, in modalità videoconferenza, per il giorno 14 luglio 2021, alle ore 12.00.

Pertanto, si invita a far pervenire, entro le ore 14.00 del 13 luglio p.v., agli indirizzi mail: a.catini@palazzochigi.it, l.amantea@palazzochigi.it, i nominativi dei rappresentanti che parteciperanno all'incontro ed i relativi indirizzi di posta elettronica, al fine della comunicazione del link per la partecipazione alla riunione, che sarà aperta dalle ore 11.30 e raccomandando di inserire espressamente il proprio nome al fine del riconoscimento.

Detta documentazione sarà resa disponibile sul sito: www.statoregioni.it con il codice: 4.10/2021/65.

Il Capo Dipartimento
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

LA

11111



483152780



Ministero della Salute
Ufficio di Gabinetto

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0011041 A-4.37.2.10
del 06/07/2021



34556665

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano

e, p.c.

Al Dott. Andrea Urbani
Direttore generale della programmazione
sanitaria

OGGETTO: Schema di decreto ministeriale per la remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale, in attuazione dell'articolo 20, comma 4, 5 e 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Ai fini dell'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile della Conferenza Stato-regioni, si trasmette lo schema di decreto in oggetto.

Si specifica che sullo schema di decreto è stato acquisito l'assenso tecnico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL CAPO DI GABINETTO

(Pres. Goffredo Zaccardi)



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico";

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse";

VISTA la legge 8 marzo 1968, n. 221, recante "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475, recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica" ed in particolare l'articolo 8, comma 10;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ed in particolare l'articolo 1 commi 34, 34-bis e 40;

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano";

RICHIAMATO il vigente codice deontologico del farmacista nonché il vigente codice di deontologia medica;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare l'articolo 11, comma 6;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle

imprese del settore bancario”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare, l’articolo 15, comma 2;

VISTA legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 20, comma 4, il quale prevede che “al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché l’attività di cui all’articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell’importo di cui al comma 6”;

VISTO l’articolo 20, comma 6, del summenzionato decreto-legge, il quale prevede che “agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021 e a 150 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Al finanziamento di cui al comma 4 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente”;

VISTA l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del (Rep. Atti n.../CSR)

DECRETA

Art.1

1. A decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuta alle farmacie la remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale (SSN), secondo i criteri di cui all’articolo 2.

Art. 2

1. A tutte le farmacie è dovuta una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di 0,08 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal SSN e una quota premiale aggiuntiva di 0,12 euro applicata ad ogni confezione di farmaci generici ed originator con prezzo pari a quello di riferimento.

2. Alle farmacie che godono della riduzione del 60% del multi-sconto SSN, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dovuta una ulteriore quota “tipologica” aggiuntiva per singola confezione di 0,12 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal SSN.

3. Alle farmacie rurali sussidiate che godono dello sconto forfetario 1,5%, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,14 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal SSN.

4. Alle farmacie rurali e urbane con fatturato SSN inferiore a 150 mila euro che sono esentate dallo sconto SSN, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,25 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal SSN.

Roma,

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Relazione tecnica al decreto ministeriale in materia di remunerazione delle farmacie (art. 20, commi 4 -5 -6 del decreto-legge 41/2021)

Al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'Art. 20 del decreto- legge 41/2021 sono dirette ad introdurre, in via sperimentale, una remunerazione aggiuntiva delle farmacie. L'impatto finanziario, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 (riferito ai mesi da settembre a dicembre, nell'ipotesi che la sperimentazione decorra dal 1° settembre 2021 così come riportato nella relazione illustrativa del decreto-legge 41/2021) e a 150 milioni di euro per l'intero anno 2022, trova copertura sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La remunerazione aggiuntiva verrà articolata sulla base delle seguenti componenti:

1. una quota premiale aggiuntiva di 0,12 euro, per tutte le farmacie, applicata ad ogni confezione di farmaci generici ed originator con prezzo pari a quello di riferimento, finalizzata all'incentivazione della dispensazione del farmaco al prezzo più basso;
2. una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di 0,08 euro, uniforme per tutte le tipologie di farmacia e da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal SSN. Tale soluzione ha come obiettivo la valorizzazione dell'atto professionale, sganciando la remunerazione dal prezzo del farmaco;
3. una quota "tipologica" aggiuntiva di 0,12 euro, destinata solo alle farmacie che godono della riduzione del 60% del multi-sconto SSN, destinate alle farmacie non sussidiate;
4. una ulteriore quota "tipologica" aggiuntiva di 0,14 euro, destinata solo alle farmacie rurali sussidiate che godono dello sconto forfetario 1,5%. Tale quota è destinata a valorizzare il servizio reso dalle farmacie periferiche e a minor fatturato con il SSN;
5. una ulteriore quota "tipologica" aggiuntiva di 0,25 euro, destinata solo alle farmacie rurali e urbane che sono esentate dallo sconto SSN, in quanto con fatturato SSN inferiore a 150 mila euro. Tale quota è destinata a valorizzare il servizio reso dalle a minor fatturato con il SSN

Al fine di determinare l'impatto della sperimentazione sulle diverse tipologie di farmacie il punto di partenza è stata la classificazione AIFA delle farmacie, al fine di ricondurre le diverse tipologie a quelle previste dalla norma in oggetto, così come rappresentato nella Tabella 1:

Tabella 1: Classificazione farmacie

Classificazione AIFA	Fatturato SSN	Tipologia sconto
Rurale inferiore non sussidiata	< 300 K	Sconto ridotto 60%
Rurale inferiore sussidiata	< 450 K	Sconto forfetario 1,5%
Rurale superiore non sussidiata	> 300 K	Sconto ordinario
Rurale superiore sussidiata	> 450 K	Sconto ordinario
Rurali o urbane esenti sconto	< 150 K	Esente sconto
Urbana inferiore	< 300 K	Sconto ridotto 60%
Urbana superiore	> 300K	Sconto ordinario

La Tabella 2 presenta la numerosità delle farmacie per classe di sconto nel 2020. Le farmacie aventi diritto allo sconto ordinario risultano essere le più numerose, seguite da quelle che possono usufruire dello sconto forfetario dell'1,5%.

Tabella 2: Numero farmacie per tipo di sconto (2020)

Tipo sconto	Numero
Sconto ridotto 60%	2.806
Sconto forfetario 1,5%	3.450
Sconto ordinario	12.388
Esente sconto	892
Totale	19.536

Al fine di determinare i volumi per il 2021 e per il 2022, sono stati presi a riferimento i dati AIFA dalle vendite del 2019 e del 2020 per tipologia di sconto applicato così come riportate nella Tabella 3. Nella medesima tabella è indicato anche l'andamento del mercato nel 2020 rispetto al 2019 per classi di sconto. In generale il numero di confezioni vendute è diminuito del 5%, una diminuzione interamente imputabile alle farmacie oggetto di sconto ordinario.

Tabella 3: Confezioni vendute 2019-2020.

TIPO SCONTO	CONFEZIONI 2019	CONFEZIONI 2020	TREND 2019-2020	Quota Generici 2020
Sconto ridotto 60%	85.875.216	89.159.701	4%	34,55%
Sconto forfetario 1,5%	97.505.357	99.224.894	2%	33,40%
Sconto ordinario	885.908.925	827.782.649	-7%	32,85%
Esente sconto	12.471.193	14.237.716	14%	35,14%
Totale	1.081.760.691	1.030.404.960	-5%	33,08%

In mancanza di informazioni più dettagliate circa l'andamento del mercato nel 2021 ed in considerazione della "straordinarietà" dell'anno 2020 caratterizzato dall'effetto pandemico COVID-19, si ritiene di dover fare delle assunzioni a prescindere dal dato osservato nel 2020 rispetto al 2019. Quindi, in considerazione del perdurare anche nel 2021 dell'effetto pandemico, seppure in misura ridotta rispetto a quanto avvenuto

nel 2020 e nel presupposto che i consumi ritornino gradualmente ai livelli fisiologici, si ipotizza per il medesimo anno 2021 che:

- la quota dei generici aumenti del 2%, in considerazione del riconoscimento già a partire dall'ultimo quadrimestre 2021 di una remunerazione aggiuntiva pari a 0,12 euro per incentivare la somministrazione dei medicinali generici;
- che le confezioni vendute dalle farmacie si decrementino del 2,5% rispetto al calo osservato del 5% tra il 2020 ed il 2019, in considerazione della graduale ripresa del mercato.

Con riferimento alle stime dell'anno 2022, si ipotizza invece quanto segue:

- la quota dei generici aumenti di un ulteriore 1,5% rispetto al 2021, in considerazione del riconoscimento per tutto l'anno 2022 di una remunerazione aggiuntiva pari a 0,12 euro per incentivare la somministrazione dei medicinali generici;
- che le confezioni vendute dalle farmacie si decrementino del 2% rispetto al 2020, con una riduzione inferiore rispetto al calo ipotizzato del 2,5% tra il 2021 ed il 2020, in considerazione del perdurare della ripresa graduale del mercato.

Nella tabella 4 sono riportate le stime riferite alle annualità 2021 e 2022:

Tabella 4: Stima Confezioni vendute e quota generici 2021 e 2022

TIPO SCONTO	Quota Generici 2021	CONFEZIONI 2021 (III Quadrimestre)	Quota Generici 2022	CONFEZIONI 2022
Sconto ridotto 60%	35.2%	28.976.903	35.77%	87.376.507
Sconto forfetario 1,5%	34.1%	32.248.091	34.58%	97.240.396
Sconto ordinario	33.5%	269.029.361	34.01%	811.226.996
Esente sconto	35.8%	4.627.258	36.38%	13.952.962
Totale	33.7%	334.881.612	34.25%	1.009.796.861

Alla luce delle considerazioni fino a qui riportate, le Tabelle 5 e 6 presentano, rispettivamente, l'impatto finanziario per il 2021 ed il 2022 su base regionale.

Tabella 5: Remunerazione 2021

Regione	M. trimestre 2021											Totale
	Sconto ridotto 60%			Sconto forfetario 1,5%			Sconto ordinario		Esente sconto			
	Quota premiale	Quota fissa	Quota aggiuntiva farmacie sconto ridotto	Quota premiale	Quota fissa	Quota aggiuntiva farmacie forfetarie	Quota premiale	Quota fissa	Quota premiale	Quota fissa	Quota aggiuntiva farmacie esenti sconto	
	0,12	0,08	0,12	0,12	0,08	0,14	0,12	0,08	0,12	0,08	0,25	
Piemonte	129.312	244.615	366.922	123.119	240.908	421.588	688.158	1.369.207	15.782	29.351	91.773	3.720.685
Valle d'Aosta	5.888	11.138	16.706	395	772	1.351	14.825	29.497	1.211	2.253	7.041	91.076
Lombardia	115.979	219.393	329.089	112.327	219.790	384.633	1.865.455	3.711.641	39.972	74.338	232.305	7.304.922
PA Bolzano	9.929	18.782	28.174	4.712	9.219	16.134	62.648	124.650	703	1.307	4.086	280.344
PA Trento	18.524	35.042	52.562	3.208	6.277	10.985	91.729	182.510	413	768	2.399	404.417
Veneto	134.726	254.855	382.282	123.109	240.887	421.552	675.308	1.343.641	15.456	28.745	89.827	3.710.388
Friuli-Venezia Giulia	43.525	82.334	123.501	12.501	24.460	42.806	171.155	340.543	4.810	8.945	27.955	682.534
Liguria	30.399	57.504	86.256	68.164	133.377	233.410	240.902	479.315	10.169	18.913	59.102	1.417.511
Emilia-Romagna	110.314	208.677	313.015	162.437	317.840	556.220	629.880	1.253.254	24.019	44.670	139.593	3.759.919
Toscana	81.210	153.621	230.431	108.891	213.068	372.868	635.416	1.264.268	15.836	29.452	92.036	3.197.096
Umbria	23.870	45.153	67.730	9.012	17.635	30.851	180.855	359.842	1.824	3.392	10.601	750.775
Marche	41.498	78.500	117.750	19.656	38.461	67.307	290.950	578.894	8.049	14.969	46.778	1.302.810
Lazio	59.218	112.019	168.029	128.628	251.686	440.451	1.231.650	2.450.577	7.415	13.789	43.091	4.906.532
Abruzzo	54.778	103.621	155.431	12.576	24.608	43.065	248.366	494.165	4.885	9.084	28.388	1.178.961
Molise	16.466	31.148	46.723	6.585	12.884	22.548	41.081	81.737	4.054	7.539	23.558	294.323
Campania	87.475	165.472	248.209	95.762	187.378	327.911	1.128.079	2.244.506	8.978	16.698	52.180	4.562.648
Puglia	27.476	51.974	77.962	127.738	149.946	437.405	940.383	1.871.052	4.649	8.646	27.019	3.824.249
Basilicata	28.305	53.543	80.315	10.837	21.206	37.110	95.273	189.562	2.391	4.447	13.897	536.866
Calabria	96.171	181.923	272.884	21.757	42.572	74.501	269.235	535.688	6.106	11.956	35.488	1.547.681
Sicilia	51.897	98.171	147.256	148.431	290.435	508.262	1.007.868	2.005.326	17.818	33.137	103.552	4.412.154
Sardegna	58.503	110.668	166.002	18.622	36.438	63.766	307.827	612.475	4.507	8.383	26.196	1.413.386
Totale	1.225.462	2.318.152	3.477.228	1.318.467	2.579.847	4.514.733	10.817.044	21.522.349	199.047	370.181	1.156.815	40.499.324

Tabella 6: Remunerazione 2022

Regione	2022											Totale
	Sconto ridotto 60%			Sconto forfetario 1,5%			Sconto ordinario		Esente sconto			
	Quota premiale	Quota fissa	Quota aggiuntiva farmacie sconto ridotto	Quota premiale	Quota fissa	Quota aggiuntiva farmacie forfetarie	Quota premiale	Quota fissa	Quota premiale	Quota fissa	Quota aggiuntiva farmacie esenti sconto	
	0,12	0,08	0,12	0,12	0,08	0,14	0,12	0,08	0,12	0,08	0,25	
Piemonte	395.776	737.607	1.106.411	376.821	726.429	1.271.251	2.106.186	4.128.685	48.304	88.506	276.580	11.262.555
Valle d'Aosta	18.020	33.584	50.376	1.208	2.328	4.074	45.374	88.944	3.708	6.794	21.231	275.640
Lombardia	354.968	661.554	992.331	343.789	662.752	1.159.816	5.709.441	11.192.025	122.338	224.157	700.490	22.123.661
PA Bolzano	30.389	56.636	84.954	14.421	27.800	48.850	191.742	375.866	2.152	3.942	12.320	848.873
PA Trento	56.696	105.664	158.496	9.819	18.929	33.125	280.746	550.337	1.263	2.315	7.233	1.224.623
Veneto	412.344	768.486	1.152.728	376.788	726.366	1.271.141	2.066.860	4.051.595	47.305	86.676	270.863	11.231.152
Friuli-Venezia Giulia	138.213	248.268	372.403	38.260	73.757	129.075	523.841	1.026.867	14.722	26.974	84.294	2.671.674
Liguria	93.039	173.397	260.095	208.625	402.184	703.822	737.308	1.445.319	31.124	57.029	178.214	4.290.155
Emilia-Romagna	337.629	629.240	943.860	497.156	958.410	1.677.217	1.927.822	3.779.044	73.513	134.697	420.927	11.379.516
Toscana	248.551	463.225	694.838	333.274	642.481	1.124.342	1.944.764	3.812.254	48.469	88.808	277.525	9.678.530
Umbria	73.056	136.154	204.232	27.584	53.175	93.057	553.528	1.085.062	5.583	10.229	31.965	2.273.624
Marche	127.009	236.707	355.061	60.160	115.975	202.957	890.485	1.745.587	24.634	45.137	141.052	3.944.764
Lazio	181.242	337.781	506.672	393.680	758.930	1.328.128	3.769.606	7.389.432	22.693	41.580	129.937	14.859.681
Abruzzo	167.654	312.456	468.684	38.492	74.203	129.856	760.151	1.490.099	14.950	27.399	85.602	3.569.540
Molise	50.397	93.925	140.887	20.153	38.851	67.990	125.733	246.469	12.406	22.732	71.038	890.580
Campania	267.727	498.963	748.444	293.091	565.016	988.778	3.452.617	6.768.048	27.479	50.349	157.342	13.817.886
Puglia	84.092	156.723	235.065	390.958	753.682	1.318.943	2.878.151	5.641.941	14.229	26.071	81.471	11.581.345
Basilicata	86.631	161.454	242.181	33.169	63.943	111.900	291.594	571.603	7.318	13.409	41.904	1.625.106
Calabria	294.343	548.567	822.850	66.590	128.371	224.650	824.023	1.615.305	18.689	34.243	107.011	4.684.643
Sicilia	158.836	296.023	444.035	454.290	875.774	1.532.605	3.084.698	6.046.829	54.533	99.920	312.250	13.359.793
Sardegna	179.055	333.706	500.559	56.995	109.874	192.279	942.141	1.846.847	13.795	25.277	78.991	4.279.519
Totale	3.750.667	6.990.120	10.485.181	4.035.322	7.779.232	13.613.655	33.104.810	64.898.159	609.208	1.116.237	3.488.241	148.672.831

Una volta stimata la distribuzione della remunerazione aggiuntiva per tipologia di farmacie e per componente di remunerazione per gli anni 2021 e 2022 in misura pari rispettivamente a 50.000.000 e 150.000.000 di euro circa, la relativa copertura è prevista a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23

dicembre 1996, n. 662 per ciascuno dei predetti anni. Risulta opportuno sottolineare come, a legislazione vigente, all'aumento del fatturato associato alla remunerazione aggiuntiva in oggetto potrebbe essere associato un minor onere per il SSN, poiché alcune farmacie potrebbero muoversi verso classi di sconto più onerose.